



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 203

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Maino, Barbisan, Piccinini, Bet, Cecchetto, Cestari, Favero, Finco, Rigo, Zecchinato, Soranzo, Polato, Razzolini, Pavanetto e Formaggio

SICUREZZA DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'8 maggio 2023.

SICUREZZA DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

Relazione:

Come rilevato dalla relazione per l'anno 2022 dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, negli ultimi anni si è assistito ad una crescita esponenziale e preoccupante degli episodi di violenza nelle strutture sanitarie. Una problematica che sta assumendo grande e grave rilevanza a causa del numero sempre crescente di violenze e minacce a scapito di medici e infermieri.

Accade infatti, oramai fin troppo spesso, che i professionisti della sanità siano oggetto di aggressioni fisiche oltreché verbali da parte degli stessi pazienti in cura. Comportamenti violenti e pericolosi tali da compromettere le condizioni minime di sicurezza sul posto di lavoro, di coloro i quali si occupano della nostra salute e verso i quali ci si rivolge con speranza nel momento del bisogno. Un settore quello sanitario, che rispetto ad altri presenta un alto tasso di incidenti, ascrivibili per lo più ai reparti caratterizzati da situazioni emergenziali ad elevata complessità assistenziale.

Stando alle ultime rilevazioni, proprio in Veneto gli episodi di violenza contro il personale sanitario superano i 3.000 casi annui, mentre le segnalazioni volontarie accertate nel 2021 risultano essere addirittura triplicate rispetto allo stesso valore dell'anno precedente. Il tutto, tenendo conto del fatto che molte aggressioni ed episodi di violenza sfuggono alle rilevazioni ufficiali poiché non denunciate alle autorità competenti.

L'aggressione anche verbale, sebbene venga spesso sottovalutata, costituisce a tutti gli effetti una minaccia talvolta in grado di minare la serenità di tutto l'ambiente, incidendo quindi sul benessere degli stessi pazienti in cura. Si consideri inoltre che la sanità per definizione rappresenta un settore cruciale per tutta la popolazione, alla luce delle migliaia di cittadini che ogni giorno frequentano i diversi reparti ospedalieri per beneficiare, solamente in Veneto, delle oltre 80 milioni di prestazioni annue erogate dal servizio sanitario regionale.

Pertanto, l'intento del progetto di legge in discussione è quello di introdurre degli strumenti in grado di salvaguardare gli operatori sanitari dagli atti di violenza, attraverso percorsi di prevenzione nonché strategie di intervento dedicate alla riduzione del pericolo. Programmi specifici per l'incolumità di medici e infermieri, idonei ad individuare le aree ed i fattori di rischio.

L'obiettivo del presente intervento legislativo è anche quello di porre l'attenzione su un tema fin troppo spesso sottovalutato, promuovendo e contribuendo a diffondere nell'opinione pubblica una cultura di prevenzione e contrasto verso questo grave fenomeno. Detto altrimenti, si vuole realizzare una barriera normativa anche a livello regionale, compatibile ed integrativa delle vigenti disposizioni nazionali, che permetta di elevare ulteriormente la sicurezza del personale sanitario.

Per tutti questi motivi, allo scopo di favorire la crescita di un percorso di prevenzione nei confronti degli atti di violenza, stimolando e indirizzando le Aziende Sanitarie regionali ad elaborare programmi dedicati alla riduzione del rischio, con questo progetto di legge sono attribuite alla Giunta regionale una

serie di precise funzioni atte a ridurre ogni forma di aggressione a scapito del personale esercente professioni sanitarie o socio-sanitarie. In particolare, con l'articolo 2, la Giunta regionale è incaricata di approvare con proprio provvedimento le linee di indirizzo regionali per la prevenzione e la gestione delle aggressioni, istituire un tavolo tecnico con funzioni di supporto nonché sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario.

Per le medesime finalità, con l'articolo 3 la Giunta regionale è autorizzata a stipulare protocolli d'intesa con le competenti autorità per potenziare la presenza e la collaborazione con le forze di polizia ovvero con le associazioni degli ex combattenti.

Conclude il progetto di legge la norma finanziaria all'articolo 4.

SICUREZZA DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in conformità alla legge 14 agosto 2020, n. 113 “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni” e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, previene e contrasta ogni forma di violenza ai danni del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria.

2. La Regione interviene altresì per promuovere e diffondere una cultura di prevenzione del fenomeno della violenza a danno del personale delle aziende sanitarie.

Art. 2 - Compiti della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, approva le Linee di Indirizzo regionali per la prevenzione e la gestione delle aggressioni e degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari e socio-sanitari, tenuto conto del regolamento regionale 4 luglio 2017, n. 2 “Regolamento sulle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della regione del veneto, degli enti del servizio sanitario regionale, degli enti strumentali e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della regione”, allo scopo di:

- a) individuare le azioni necessarie per la prevenzione e il contrasto degli atti di violenza, tra cui indirizzi tecnici, organizzativi e procedurali;
- b) sostenere le Aziende ULSS nell'elaborazione dei programmi dedicati alla riduzione del rischio di aggressione.

2. È istituito presso la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico permanente con funzioni di supporto nella predisposizione e nell'aggiornamento delle linee di indirizzo regionali di cui al comma 1.

3. I componenti del tavolo tecnico sono individuati e nominati dalla Giunta regionale. Il tavolo è presieduto dal Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale o suo delegato.

4. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai suoi componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

5. La Giunta regionale, inoltre, coordina e sostiene la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario ed elabora campagne di comunicazione dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno delle violenze ai danni del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, tenendo in considerazione altresì la violenza di genere ed il rischio di cyberbullismo.

Art. 3 - Protocolli d'intesa.

1. La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco, nel

rispetto della normativa statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato e di ordine pubblico e sicurezza.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove la collaborazione tra le associazioni degli ex combattenti e le Aziende ULSS.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Compiti della Giunta regionale.	3
Art. 3 - Protocolli d'intesa.	3
Art. 4 - Norma finanziaria.....	4